



Direzione Servizi Civici e Municipi
Unità Coordinamento Municipio 4

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

**ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE D'USO DEL
TEATRO DELLA QUATTORDICESIMA, SITO A
MILANO IN VIA OGLIO 18**



INDICE

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 2 - DEFINIZIONI E ACRONIMI	3
ART. 3 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE	3
ART. 4 - OBIETTIVI DELLA CONCESSIONE	3
ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE	3
ART. 6 - CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO.....	3
ART. 7 - PRESTAZIONI DEL CONCESSIONARIO	4
ART. 8 - ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	5
ART. 9 - ONERI E OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE.....	8
ART. 10 - REFERENTE DEL CONCESSIONARIO	8
ART. 11 - UTILIZZO DELLA STRUTTURA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE	8
ART. 12 - UTILIZZO DELLE AREE ESTERNE.....	8
ART. 13 - FACOLTÀ DEL CONCESSIONARIO	8
ART. 14 - CANONE DELLA CONCESSIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO	9
ART. 15 - RIVALUTAZIONE DEL CANONE	9
ART. 16 - CONSEGNA DEL TEATRO DELLA XIV	10
ART. 17 - GARANZIE	10
ART. 18 - SUBCONCESSIONE	11
ART. 19 - CESSIONE DELLA CONVENZIONE	11
ART. 20 - FORMA DEL CONTRATTO - SPESE E ONERI ACCESSORI	11
ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	11
ART. 22 - RECESSO.....	12
ART. 23 - RESPONSABILITÀ	12
ART. 24 - ASSICURAZIONE	12
ART. 25 - FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO O MORTE DEL TITOLARE.....	13
ART. 26 - VERIFICHE DA PARTE DEL CONCEDENTE.....	13
ART. 27 - PENALI	13
ART. 28 - CONTROVERSIE	14
ART. 29 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	14
ART. 30 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	15
ART. 31 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	15
ART. 32 - MISURE ANTICONTAGIO DA CORONAVIRUS AL MOMENTO VIGENTI.....	15
ART. 33 - NORME DI RINVIO	16
ART. 34 - CONDIZIONI GENERALI	16



ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato Speciale e nell'offerta tecnico economica presentata in sede di gara.

ART. 2 - DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

- *Amministrazione* Comune di Milano – Unità Coordinamento Municipio 4;
- *Concedente* Stazione Appaltante;
- *Concessionario* l'Operatore Economico Esecutore del servizio;
- *Capitolato Speciale* il presente documento;
- *Contratto* il contratto tra l'Amministrazione e il Concessionario;
- *Prestazione* il servizio oggetto del presente documento.

ART. 3 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto del presente Capitolato è l'assegnazione della concessione d'uso del complesso teatrale denominato Teatro della XIV, sito in via Oglio 18, di proprietà del Comune di Milano e rimasto per lungo tempo inattivo a causa di interventi di ristrutturazione.

ART. 4 - OBIETTIVI DELLA CONCESSIONE

Gli obiettivi della Concessione sono:

- riportare in attività il Teatro favorendo la fruibilità e la valorizzazione di un'area urbana potenzialmente attraente per la collettività, grazie al rapido collegamento dei numerosi mezzi pubblici con il centro cittadino;
- individuare un Concessionario altamente qualificato, con esperienza pluriennale nel settore dello spettacolo, al quale affidare la conduzione del Teatro, in modo da rilanciare quest'ultimo all'interno del sistema culturale della città attraverso un'adeguata programmazione artistica;
- consegnare il Teatro alla città con una programmazione artistica e culturale di qualità che ne faccia un nuovo polo di rilevanza cittadina, nazionale e internazionale nell'ambito del teatro della commedia, cabaret e comicità in genere, adeguando la città ai modelli già presenti in altre realtà italiane ed europee.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione decorrerà dalla data di sottoscrizione della convenzione o, in pendenza, dalla data del verbale di consegna dell'immobile, per una durata massima di anni 12.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di un'eventuale proroga del contratto in oggetto alle medesime condizioni normative ed economiche per ulteriori 12 mesi in relazione al buon esito della convenzione, nelle more dell'approvazione delle linee di indirizzo per la nuova concessione.

Almeno 6 mesi prima della scadenza prevista, con nota del Municipio 4, verrà comunicata la proroga del contratto per ulteriori 12 mesi.

ART. 6 - CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

L'edificio dato in concessione è il Teatro Della Quattordicesima, sito in via Oglio 18, identificato al catasto dei fabbricati al Foglio 558, particella 136.

Le caratteristiche dell'edificio sono dettagliate nella scheda tecnica allegata al presente Capitolato (Documento B1 – Scheda tecnica).

Il teatro è stato oggetto di ristrutturazione da parte dell'Amministrazione, che consegnerà al Concessionario gli spazi identificati negli elaborati grafici allegati al presente capitolato (Documento B2 - Planimetrie).

Il Concessionario dovrà a propria cura e spese e nel rispetto dell'offerta tecnica presentata in sede di gara:



- provvedere alla revisione e all'adeguamento del palcoscenico, al completamento degli allestimenti tecnici, degli impianti di scena, alla fornitura dei complementi di arredo e dei tendaggi negli spazi che ne sono sprovvisti, incluse le logge laterali fornite prive di poltrone e parapetto, secondo le prescrizioni tecniche elaborate dall'Amministrazione nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di pubblico spettacolo, di sicurezza e di resistenza al fuoco. La relativa documentazione dovrà essere consegnata dal Concessionario al Comune per poter completare l'iter procedurale dell'agibilità di pubblico spettacolo e del rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) e comunque prima dell'inizio dell'attività di spettacolo;
- rendere accessibile il palcoscenico ai portatori di disabilità.

Al termine della concessione, gli interventi eseguiti dal Concessionario si intenderanno acquisiti a titolo gratuito dal Concedente, che si riserva comunque la facoltà di chiedere al Concessionario la restituzione degli spazi privi di qualunque arredo e/o allestimento e/o attrezzature tecnico/informatiche di gestione, senza che ciò possa comportare maggiori oneri, neanche economici, per l'Amministrazione. Nessuna indennità sarà riconosciuta al Concessionario.

Il Concessionario dovrà preventivamente informare l'Amministrazione in merito all'esecuzione delle opere di finitura del Teatro. L'Amministrazione avrà facoltà di veto qualora le opere non siano conformi alle prescrizioni tecniche elaborate dall'Amministrazione e/o non coerenti con il contesto dell'edificio e/o con la sua destinazione d'uso.

Ogni installazione di apparecchiature o inserimento di arredi successivi all'avvio della concessione dovrà ottenere l'esplicita approvazione dell'Amministrazione e, se necessario, degli Enti di controllo preposti (ATS, VVFF, Commissione Comunale di Vigilanza di pubblico spettacolo, ecc.).

ART. 7 - PRESTAZIONI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna a realizzare una programmazione di qualità e un'efficace conduzione generale, nel rispetto di quanto offerto in sede di gara.

Le attività del Teatro Della Quattordicesima devono essere realizzate nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di spettacolo.

Spetterà al Concessionario, con totale autonomia organizzativa:

1. garantire una programmazione diversificata e articolata, pur rimanendo preferibilmente nell'alveo della comicità e della commedia, compresa la commedia dell'arte, la commedia musicale e il cabaret, che sviluppi ogni forma di linguaggio creativo e di spettacolo rivolto alle più ampie fasce di pubblico con particolare attenzione al mondo dei giovani, alle scuole e alle famiglie;
2. aprire la programmazione alle migliori esperienze di teatro, nazionali e internazionali, rendendo il Teatro della Quattordicesima un punto di riferimento e di eccellenza non solo a livello cittadino, ma anche per l'intera area metropolitana e regionale;
3. organizzare una pluralità di attività culturali e pedagogiche dedicate ai ragazzi e alle scuole in genere, quali laboratori creativi, performativi, tematici, che aprano il teatro e i suoi spazi alla città, dando vita a un vero e proprio centro culturale dedicato alla commedia e alla comicità in tutte le loro forme;
4. offrire occasioni culturali, di incontro e di svago che contribuiscano anche all'integrazione sociale, nella prospettiva della città metropolitana, multietnica e multiculturale;
5. promuovere attività aperte a tutte le tecniche e i linguaggi espressivi e creativi, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, spaziando dalla letteratura alle arti visive, dal cinema alla musica e alla danza, che favoriscano la crescita culturale e la partecipazione attiva anche degli spettatori più giovani;
6. promuovere una programmazione accessibile e fruibile a tutti, finalizzata a favorire la crescita di un nuovo pubblico, avvicinando le nuove generazioni tanto alle tradizionali forme di spettacolo, quanto ai nuovi linguaggi e alle più originali sperimentazioni contemporanee;



7. promuovere la partecipazione di giovani realtà teatrali fornendo spazi per le prove e per le rappresentazioni in orari e giornate normalmente di scarsa affluenza;
8. sviluppare la relazione con il territorio, attraverso l'interazione con la cittadinanza, con le associazioni di volontariato, le biblioteche di quartiere, i laboratori, le scuole e i movimenti di aggregazione operanti nell'area municipale con progetti condivisi volti al coinvolgimento di tutta la comunità del Municipio;
9. promuovere proficue interazioni operative fra soggetti pubblici e privati, comprese le fondazioni culturali attive sul territorio metropolitano e regionale, le associazioni e le realtà culturali del territorio municipale, mettendo in rete le migliori pratiche di teatro, già presenti nella città e nella regione, nell'ottica di ottimizzare costi e risorse e razionalizzare e concertare l'offerta culturale nell'ambito dell'intero Sistema dello Spettacolo dal vivo, cittadino e regionale;
10. connotare il Teatro della Quattordicesima quale polo di riferimento per gli operatori e i produttori di settore, con i quali operare di concerto, anche con la formula delle collaborazioni e coproduzioni.

Il Concessionario può esercitare in totale autonomia organizzativa le attività di cui sopra e assume a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio il conseguimento delle autorizzazioni/nulla osta/licenze/permessi da parte delle competenti Autorità per l'esercizio delle attività previste nell'offerta tecnica, inclusi il mantenimento e il rinnovo di agibilità, certificazioni e permessi previsti dalla legge.

Per tutte le attività svolte da soggetti terzi, il Concessionario assume la responsabilità della verifica dei requisiti di moralità e professionalità degli stessi, ferma restando la facoltà per l'Amministrazione di effettuare propri controlli.

ART. 8 - ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario eserciterà, a propria cura, la facoltà d'uso e di godimento dell'immobile per la durata della Concessione, in conformità alla destinazione d'uso dello stesso e nel rispetto della natura e qualità del medesimo, nonché assicurerà idonee condizioni per la conservazione e fruizione pubblica del bene concesso in uso, con le modalità di cui alla proposta artistica e culturale presentata in sede di offerta.

In particolare, il Concessionario deve realizzare le seguenti attività:

- conduzione artistica, organizzativa, economico-amministrativa del Teatro;
- programmazione delle stagioni di attività;
- programmazione e/o produzione e/o distribuzione - anche in collaborazione con altre istituzioni e fondazioni culturali operanti sul territorio metropolitano, regionale, nazionale, internazionale - di diverse tipologie di spettacoli, eventi e manifestazioni musicali, teatrali, culturali, cinematografici, arti performative, danza, incontri, convegni e tutte quelle iniziative idonee a favorire lo sviluppo di opportunità culturali per il pubblico;
- promozione e comunicazione delle attività complessive;
- servizi al pubblico (biglietteria, guardaroba, servizio di sicurezza, ecc.).

Con riferimento alla gestione e alla manutenzione del Teatro della Quattordicesima il Concessionario dovrà:

1. provvedere entro un termine di 180 giorni dalla consegna dell'immobile, al completamento degli allestimenti tecnici, degli impianti di scena e ai complementi di arredo, nel rispetto dell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
2. avviare le attività di programmazione e gestione entro 90 giorni dal completamento degli interventi di cui al precedente punto, fatti salvi i collaudi tecnici e il rilascio delle certificazioni di legge, o altro termine più breve se offerto;
3. assumere a proprio integrale e esclusivo onere e rischio il conseguimento delle autorizzazioni/nulla osta/licenze/permessi da parte delle competenti autorità per l'esercizio delle attività previste nell'offerta tecnica, inclusi il mantenimento e il rinnovo di agibilità, certificazioni e permessi previsti dalla legge;



4. provvedere a propria cura e spesa alle manutenzioni ordinarie e straordinarie della struttura, di tutti gli impianti fissi e mobili e di tutti gli arredi e attrezzature, incluse le manutenzioni straordinarie e cicliche obbligatorie degli impianti tecnologici di palcoscenico, compresi tutti gli interventi necessari al mantenimento del CPI e quelli previsti dalle normative; il Concessionario sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi per i danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione della Convenzione di Concessione, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti, consulenti, collaboratori anche volontari e contraenti;
5. garantire il pronto intervento 24 ore su 24 per situazioni emergenziali relative a, a titolo esemplificativo, impianti elettrici, idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento e raffrescamento, impianti di sicurezza, allarme antincendio;
6. mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le misure di sicurezza antincendio adottate, con periodiche verifiche di controllo e interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali indicate nel certificato di prevenzione e da obblighi normativi e di legge;
7. presentare entro il 31 gennaio di ciascuna annualità un programma annuale di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, degli arredi e delle attrezzature, degli impianti fissi e mobili, dei sistemi, dispositivi, attrezzature e misure di sicurezza antincendio adottate che verrà assentito dall'Area Tecnica del Comune di Milano;
8. farsi carico degli oneri e delle spese accessorie inerenti al controllo accessi e guardiano e di prevenzione incendi e Vigili del Fuoco durante gli spettacoli;
9. garantire il rispetto dei limiti massimi di accesso agli impianti in base all'agibilità degli stessi e alle prescrizioni normative e regolamentari, non ammettendo all'interno della struttura l'utenza che risulti eccedente rispetto a tali limiti o priva delle certificazioni COVID-19 richieste, rispettando le norme, i protocolli vigenti e le misure di prevenzione relative al contenimento della pandemia da SARS-CoV-2;
10. provvedere alla manutenzione e pulizia della sala e degli spazi annessi dopo ogni spettacolo, attività o manifestazione e ogni qualvolta risulti necessario;
11. farsi carico della manutenzione ordinaria, pulizia, cura del verde delle aree esterne di pertinenza, così come individuate nell'allegata planimetria;
12. formare e aggiornare il personale addetto alla prevenzione dei rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di incendi e sulle procedure da attuare in caso essi si verificano;
13. annotare in un apposito registro i controlli, le verifiche e gli interventi di manutenzione effettuati sulla struttura; tale registro deve essere costantemente aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli da parte degli organismi di competenza;
14. predisporre, verificare, attuare i Piani di Emergenza e di Sicurezza così come previsti dalle normative vigenti (in particolare D.lgs. 2008 n. 81 e D.M. 18/3/1996 e successive modificazioni e integrazioni) con l'individuazione delle apposite figure di addetti all'emergenza (antincendio e pronto soccorso); tali piani dovranno essere consegnati al Municipio 4;
15. provvedere all'installazione e manutenzione di un Defibrillatore Automatico Esterno (DAE) e assicurare sempre la presenza di un numero sufficiente di addetti muniti dei relativi attestati, tale da garantire l'emergenza "antincendio", di "primo soccorso" e di "assistenza all'esodo";
16. annotare in un apposito registro la formazione e l'aggiornamento del personale; tale registro deve essere costantemente aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli da parte degli organismi di competenza;
17. dotarsi e organizzare il personale con funzione di custodia e vigilanza nel corso delle rappresentazioni e delle altre attività aperte al pubblico;



18. assumere le spese per consumi di acqua, energia elettrica, combustibile gas, riscaldamento e climatizzazione, telefono, rifiuti, assicurazione, eccetera, e in generale tutte quelle spese relative all'utilizzo e al funzionamento della struttura. A tal fine il Concessionario provvederà a intestarsi i relativi contratti di utenza, provvedendo alla voltura entro 30 giorni dalla consegna dell'immobile, sostenendo i conseguenti oneri amministrativi e i costi connessi; il Concessionario è tenuto, inoltre, a provvedere a propria cura e spese agli allacci straordinari delle forniture che si rendessero necessari in ragione delle specifiche attività svolte;
19. assumere l'impegno a non mutare la destinazione d'uso dei locali: ogni variazione e innovazione ai locali e agli impianti, nonché ogni eliminazione o aggiunta dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione; le opere eventualmente realizzate saranno acquisite alla proprietà dopo l'avvenuto collaudo/certificazione delle stesse;
20. garantire l'esecuzione di qualsiasi lavoro, edile e/o impiantistico, si dovesse rendere necessario nel corso della concessione, a cura di ditte specializzate e in possesso dei necessari requisiti e/o certificazioni di legge;
21. mantenere l'Amministrazione sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni promosse da terzi. Il Concessionario solleva di fatto l'Amministrazione da ogni responsabilità legata al rapporto contrattuale con qualunque fornitore di beni e/o servizi e da ogni altra responsabilità civile e/o penale legata allo svolgimento delle attività di qualunque genere svolte all'interno del Teatro e/o nelle aree esterne del Centro Civico di via Oglio.

Il Concessionario deve, inoltre:

- a) garantire l'apertura al pubblico del teatro secondo quanto indicato nella proposta artistica e culturale e, comunque, per almeno 9 mesi all'anno e per un totale di alzate di sipario non inferiore alle 100 annue per i primi due esercizi, 120 per il terzo esercizio e 140 dal quarto esercizio in poi, salvo migliorie;
- b) inviare, a titolo informativo, la programmazione di ciascuna stagione al Municipio 4 prima dell'inizio della nuova stagione;
- c) predisporre per il Municipio 4 una relazione annuale consuntiva sulle attività svolte entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
- d) mettere a disposizione gratuita dell'Amministrazione almeno 20 giornate annue per iniziative proprie, di cui almeno 10 con gli spazi, la sala e il palcoscenico in regolare ordine di marcia (a titolo esemplificativo, con la disponibilità di almeno un responsabile di palcoscenico, biglietteria se richiesta, personale di sala, riscaldamento/condizionamento, pulizie, ecc.), salvo migliorie;
- e) mettere a disposizione gratuita del Municipio almeno 10 posti di platea per ogni prima rappresentazione in programmazione nelle prime cinque file e riservare almeno 10 posti fissi di platea per ciascuna replica, salvo migliorie;
- f) mettere a disposizione dell'Amministrazione municipale un numero aggiuntivo di 20 posti relativi a spettacoli di produzione che verranno utilizzati per esigenze di finalità pubblica e/o sociale.

È obbligo per il Concessionario - Datore di Lavoro - adottare ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni il Documento Unico di Valutazione dei Rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per tutti gli spettacoli il Concessionario deve garantire:

- il rispetto di tutte le procedure amministrative e tecniche indispensabili per la corretta gestione di ogni rappresentazione proposta;
- durante gli allestimenti e gli spettacoli, il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza;
- ogni altro adempimento che dovesse risultare necessario.



ART. 9 - ONERI E OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

Nei limiti di durata della concessione l'Amministrazione si impegna a mettere a disposizione del Concessionario il Teatro della XIV libero da qualsiasi vincolo contrattuale per la realizzazione delle rappresentazioni oggetto del presente Capitolato. Il Concessionario accetta e prende in consegna l'immobile e le pertinenze nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Tutti gli ambienti verranno consegnati completamente ristrutturati sia per la componente edile che impiantistica ad eccezione di quanto indicato nella scheda tecnica (Documento B1). Gli impianti a servizio dell'edificio saranno dotati delle relative certificazioni come da norme vigenti.

ART. 10 - REFERENTE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà indicare, almeno entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il nominativo, il recapito e-mail e i numeri telefonici di uno o più Referenti che dovrà/dovranno essere reperibile/i 7 giorni su 7 per l'intero periodo contrattuale.

Il/i referente/i dovrà/dovranno essere autorizzato/i ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.

ART. 11 - UTILIZZO DELLA STRUTTURA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Concessionario ha l'obbligo di concedere l'utilizzo della struttura per lo svolgimento di attività istituzionali organizzate dall'Amministrazione, nonché da parte di terzi (scuole, associazioni no profit, altri enti pubblici, ecc.) autorizzati e/o patrocinati dall'Amministrazione, per il numero di giorni 20 l'anno, di cui 10 con gli spazi, la sala e il palcoscenico in regolare ordine di marcia (a titolo esemplificativo, con la disponibilità di almeno un responsabile di palcoscenico, biglietteria se richiesta, personale di sala, riscaldamento/condizionamento, pulizie, sicurezza, antincendio, ecc.).

Per le giornate eccedenti il limite annuo di giornate messe a disposizione gratuita dell'Amministrazione in regolare ordine di marcia, il Concessionario potrà chiedere un rimborso spese per l'utilizzo delle attrezzature tecniche di scena poiché tali attività devono essere espletate esclusivamente dal personale del Concessionario, già qualificato e in grado di operare sulle attrezzature esistenti. La tariffa richiesta dovrà essere comunque ridotta del 30% rispetto alle tariffe normalmente applicate.

Per le giornate eccedenti il limite annuo di giornate messe a disposizione gratuita dell'Amministrazione, il Concessionario potrà richiedere un rimborso spese dei costi sostenuti per la messa a disposizione dei locali. La tariffa richiesta dovrà essere comunque ridotta del 30% rispetto alle tariffe normalmente applicate.

Per l'utilizzo della struttura sia direttamente che da parte di terzi, l'Amministrazione dovrà inviare al gestore comunicazione scritta con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data richiesta, tenendo conto della programmazione annuale e del calendario delle attività del Concessionario. Il predetto termine potrà essere eccezionalmente ridotto a 7 giorni in casi di urgenza.

ART. 12 - UTILIZZO DELLE AREE ESTERNE

Il Concessionario ha la facoltà di utilizzare per lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato le aree esterne del Centro civico di via Oglio, previa esplicita autorizzazione da parte del Municipio 4. Dette aree possono essere occasionalmente utilizzate anche per lo svolgimento di attività di intrattenimento e/o ristoro, legata sempre all'attività teatrale e/o culturale.

ART. 13 - FACOLTÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario ha la facoltà di:

- ricercare e stipulare accordi di sponsorizzazione e partnership per le attività esercitate, previa comunicazione all'Amministrazione. Non saranno consentite sponsorizzazioni inerenti a prodotti che



possano arrecare danno all'immagine dell'Amministrazione o che comunque non siano compatibili con le particolari esigenze della tipologia di utenza;

- realizzare direttamente o indirettamente attività di ricerca negli ambiti culturali di riferimento;
- organizzare e realizzare, anche in collaborazione con le università e le strutture di alta formazione attive sul territorio, attività di formazione, stage, masterclass e seminari, anche utilizzando fondi pubblici italiani, comunitari ed esteri, e mettendo eventualmente a reddito e comunque usando gli spazi diversi che compongono il complesso, come da C.P.I. e da destinazione d'uso;
- produrre e commercializzare materiale audiovisivo ed editoriale;
- aprire un punto vendita di prodotti culturali, artistici e di merchandising collegati alla programmazione; il servizio del punto vendita di prodotti culturali, artistici e merchandising potrà essere gestito direttamente o da soggetti terzi, per i quali il Concessionario assume ogni onere e responsabilità;
- organizzare un punto ristoro, eventualmente anche attraverso distributori automatici, all'interno e/o all'esterno del Teatro, previa verifica di fattibilità e acquisizione di tutte le relative autorizzazioni;
- associare all'attuale denominazione del Teatro ("Teatro della XIV" o "Teatro della Quattordicesima") il nome di un eventuale *main sponsor* nella forma della sottotitolazione, previa autorizzazione dell'Amministrazione, con la precisazione che resta in ogni caso **esclusa la facoltà di rinominare il Teatro**.

Il Concessionario ha, inoltre, la facoltà di arricchire le programmazioni accogliendo ulteriori tipi di eventi e manifestazioni, anche a carattere diverso; a titolo esemplificativo: laboratori, convegni, meeting, congressi, masterclass comunque prodotti nel rispetto della mission del Teatro e dell'attività primaria che è la costituzione di un centro culturale, artistico e di spettacolo legato principalmente al mondo della commedia e della comicità. Le vetrine possono essere utilizzate per attività promozionali proprie o di eventuali sponsor.

Il Concessionario ha la facoltà di avvalersi di eventuali sponsor per allestimenti e arredi veicolandone il logo, previo assenso da parte dell'Amministrazione.

ART. 14 - CANONE DELLA CONCESSIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il canone annuo posto a base di gara sarà modulare come sotto riportato (IVA esclusa):

- € 0 nel primo esercizio;
- € 15.000,00 nel secondo esercizio;
- € 20.000,00 nel terzo esercizio;
- € 31.000,00 per ognuno dei successivi 9 esercizi, dal 4° al 12°.

Il pagamento del canone annuale di concessione deve avvenire in quattro rate trimestrali anticipate, da versare nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Si precisa che per primo anno s'intendono le prime dodici mensilità dalla data di consegna dell'immobile.

Il Concessionario riceverà direttamente dall'Amministrazione gli inviti al pagamento secondo le modalità di versamento comunicate.

Nel caso di A.T.I. il pagamento sarà effettuato dal Capogruppo.

Il ritardato pagamento provoca la messa in mora del Concessionario e il tasso di interesse verrà determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del Codice Civile.

ART. 15 - RIVALUTAZIONE DEL CANONE

Il canone annuale sarà adeguato, a partire dal terzo anno, nella misura del 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).



ART. 16 - CONSEGNA DEL TEATRO DELLA XIV

La consegna dell'immobile verrà effettuata dal Direttore Operativo dell'Area Municipi - Ambito Coordinamento 1 - Unità Coordinamento Municipio 4 tramite apposito verbale dal quale dovrà risultare la consistenza di attrezzature, impianti e arredi presenti. Al Concessionario saranno consegnate le chiavi dei locali e i codici dei sistemi di allarme.

L'inventario dei beni viene stilato in contraddittorio tra le parti che lo sottoscriveranno e costituirà parte integrante dei documenti contrattuali.

Dal giorno della consegna il Concessionario è costituito custode dei locali del Teatro, esentando l'Amministrazione da ogni responsabilità per i danni diretti e/o indiretti che potranno derivare a cose e/o persone per comportamenti negligenti, da trascuratezza nella manutenzione, da ogni altro abuso e/o che possano derivare da fatti e/o omissioni di terzi.

All'atto della consegna, le strutture e le attrezzature prese in carico dal Concessionario si intendono perfettamente funzionanti e in perfetto stato manutentivo, pertanto l'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi onere inerente alle manutenzioni dei locali e degli impianti tecnologici.

Alla scadenza del contratto il Concessionario, mediante la predisposizione di apposito verbale di riconsegna sottoscritto dallo stesso congiuntamente al Direttore citato, deve restituire gli impianti, gli arredi e quant'altro indicato nel citato inventario nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento dovuto all'uso e le migliorie apportate.

Al termine della concessione, gli interventi eseguiti dal Concessionario si intenderanno acquisiti a titolo gratuito dal Concedente, che si riserva comunque la facoltà di chiedere al Concessionario la restituzione degli spazi privi di qualunque arredo e/o allestimento e/o attrezzature tecniche e/o informatiche di gestione, senza che ciò possa comportare maggiori oneri - anche economici - per l'Amministrazione. Nessuna indennità e/o risarcimento sarà riconosciuto al Concessionario.

Ogni eventuale danno arrecato comporta per il Concessionario l'obbligo del risarcimento del danno.

ART. 17 - GARANZIE

Il Concessionario deve versare una cauzione, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, pari al 10% del valore complessivo del canone corrisposto per l'intera durata della concessione, così come risultante dall'esito della gara, a garanzia del corretto adempimento di tutte le prestazioni previste nel presente Capitolato dalla stipulazione della Concessione o, in pendenza, dalla consegna dell'immobile fino al termine della Concessione, ivi compreso il pagamento del canone e degli importi previsti a titolo di penale dal presente Capitolato e del risarcimento dei danni causati all'Amministrazione, a qualunque titolo, nel corso del rapporto di Concessione fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. Tale cauzione deve avere una durata pari a quella della Concessione e, comunque, fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale contestazione e/o controversia sorte nel corso della Concessione.

La garanzia sopra indicata deve operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, nel limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta.

A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a "Euribor a tre mesi su base 365 media mese precedente" più 2 (due) punti.



La fideiussione dovrà essere resa a favore dell'Amministrazione e intestata al Concessionario; inoltre, dovrà essere presentata corredata di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La garanzia, a scelta del Concessionario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 385/93.

Nel caso la polizza sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, dovrà essere allegata in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro quindici giorni da parte del Concessionario qualora, nel corso della Concessione, venisse meno in tutto o in parte.

ART. 18 - SUBCONCESSIONE

Al Concessionario è esclusa la facoltà di subconcessione del Teatro. È consentita la subconcessione per le attività commerciali, previo nulla osta da parte dell'Amministrazione sull'individuazione del subconcessionario. L'Amministrazione riconosce solo il Concessionario quale responsabile della conduzione globale del servizio.

ART. 19 - CESSIONE DELLA CONVENZIONE

È vietata la cessione anche parziale della Convenzione di Concessione da parte del Concessionario.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Concessionario non hanno efficacia nei confronti dell'Amministrazione fino a che il soggetto risultante della trasformazione non lo abbia comunicato all'Amministrazione stessa e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dall'Avviso di Gara.

Nei 60 giorni successivi alla comunicazione da parte del Concessionario, l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella Concessione e risolvere la Convenzione, qualora non risulti documentato il possesso dei suddetti requisiti.

ART. 20 - FORMA DEL CONTRATTO - SPESE E ONERI ACCESSORI

Il Contratto tra le parti sarà stipulato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese, oneri, contributi e indennità previsti per la gestione del contratto. Sono parimenti a carico del Concessionario le spese di bollo, di registrazione e ogni altra spesa accessoria inerente al contratto.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere la Concessione, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, in caso di grave inadempimento.

L'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione della Convenzione di Concessione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., anche nei seguenti casi:

- a) ritardo superiore a 270 giorni nell'avvio delle attività di spettacolo;
- b) mancato rispetto delle norme sulla sicurezza;
- c) utilizzo dell'immobile con modalità non consentite dal presente Capitolato o comunque lesive dell'immagine e del decoro dell'Amministrazione accertate con qualunque mezzo;
- d) ridenominazione del teatro;
- e) mancato pagamento consecutivo di quattro rate trimestrali di canone;
- f) mancato pagamento delle utenze per 12 mesi consecutivi;
- g) mancata vigilanza in ordine alla verifica dei requisiti di moralità e professionalità dei soggetti terzi concessionari di servizi o parte di essi forniti al teatro;
- h) mancato reintegro entro 30 giorni della cauzione nei casi di incameramento parziale o totale della stessa;



- i) realizzazione di un numero di alzate di sipario inferiore al minimo annuale per cause imputabili al Concessionario;
- j) accertata inadempienza, grave e reiterata, all'obbligo di eseguire a regola d'arte gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;
- k) accertata inadempienza all'obbligo di pagamento del premio periodico per mantenimento validità assicurazione RC;
- l) accertata inadempienza, grave e reiterata, all'obbligo di eseguire gli interventi previsti dal presente Capitolato e/o dall'offerta di gara.

Per il risarcimento dei danni subiti, a qualunque titolo, l'Amministrazione può escutere la cauzione di cui all'articolo 17, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 22 - RECESSO

Il Concessionario non ha facoltà di recesso per i primi due anni. Dal terzo anno può esercitare questa facoltà con un preavviso di un anno previa comunicazione scritta via PEC indirizzata all'Amministrazione per cause motivate. In caso di mancato preavviso il Concessionario dovrà corrispondere una penale pari al valore del canone annuo previsto dal quarto anno.

In caso di recesso anticipato da parte del Concessionario, gli eventuali interventi di valorizzazione ed investimenti per la maggiore funzionalità della struttura o per miglioramenti e adeguamenti strutturali, proposti in sede di gara e realizzati fino a quel momento dal Concessionario, rimarranno di esclusiva proprietà del Municipio, senza che lo stesso Concessionario uscente possa avanzare pretese economiche a qualunque titolo e di qualsiasi genere per il riconoscimento delle spese sostenute.

In caso di recesso anticipato, per l'individuazione del nuovo concessionario l'Amministrazione valuterà l'opportunità di utilizzare la graduatoria approvata a seguito dell'espletamento dell'avviso pubblico.

ART. 23 - RESPONSABILITÀ

Il Concessionario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e/o nella Convenzione di Concessione.

Il Concessionario è altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione e/o dei terzi per i danni di qualsiasi natura, materiali e/o immateriali, diretti e/o indiretti, causati a cose e/o persone e/o connessi all'esecuzione della Convenzione di Concessione, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti, collaboratori anche volontari, consulenti e/o contraenti.

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere l'Amministrazione sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e/o da eventuali azioni promosse da terzi.

ART. 24 - ASSICURAZIONE

Il Concessionario ha l'obbligo di stipulare specifica polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/O), con massimale per sinistro non inferiore a € 10.000.000,00 (dieci milioni), con un numero di sinistri illimitato e avente validità non inferiore alla durata della Concessione, per danni arrecati a terzi e a Prestatori di lavoro anche occasionali (inclusi volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non) di cui il Concessionario si avvalga, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto del presente Capitolato, comprese tutte le operazioni e attività necessarie, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

La polizza assicurativa dovrà, inoltre, prevedere un limite di RC da incendio a cose di terzi non inferiore a € 2.000.000,00 (due milioni).

In alternativa alla stipulazione della predetta polizza, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, il Concessionario dovrà produrre un'appendice alla stessa.



Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata al Municipio 4 entro 20 giorni dalla consegna delle chiavi, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata della Concessione.

ART. 25 - FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del Concessionario comporta la risoluzione della Concessione o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il Concessionario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire la convenzione con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dalla Convenzione.

Qualora il Concessionario sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire la convenzione con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dalla Convenzione. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 26 - VERIFICHE DA PARTE DEL CONCEDENTE

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare nel corso della Concessione il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente Capitolato anche mediante un organo tecnico che verrà individuato successivamente all'aggiudicazione della Concessione.

I dipendenti dell'Amministrazione potranno accedere all'immobile e agli spazi di pertinenza concessi per gli accertamenti inerenti all'uso e alla manutenzione dell'immobile e degli spazi di pertinenza, degli arredi e delle attrezzature. In particolare, i tecnici comunali potranno effettuare visite periodiche per controllare lo stato di conservazione degli spazi, nonché la buona conservazione degli impianti tecnologici.

Qualora i Tecnici dell'Amministrazione riscontrassero, nel corso di tali controlli, la necessità di qualsivoglia intervento fra quelli posti a carico del Concessionario, l'Amministrazione potrà imporre a quest'ultimo di provvedervi entro un termine massimo che verrà direttamente concordato tra le parti. In caso di mancata esecuzione da parte del Concessionario degli interventi indicati dai tecnici comunali entro i termini indicati, l'Amministrazione provvederà direttamente, a spese del Concessionario, con rivalsa sul deposito cauzionale di cui all'art. 17.

ART. 27 - PENALI

In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali di cui al presente Capitolato, saranno applicate le seguenti penali:

OGGETTO PENALITÀ		IMPORTO PENALITÀ
1	Per ogni giorno di ritardo nell'avvio delle attività di spettacolo (art. 8, punto 2 del presente Capitolato)	€ 1.000,00
2	Per ogni alzata di sipario inferiore al minimo annuo o altro indicato in offerta (art. 8, lettera a del presente Capitolato)	€ 2.000,00



3	Per interruzione della programmazione prevista, per responsabilità imputabile al Concessionario, superiore a 5 giorni, per ogni giorno a partire dal 6°	€ 3.000,00
4	Per la vendita di generi merceologici diversi e difformi da quelli precisati all'art. 13 del presente Capitolato Speciale o con modalità non autorizzate dall'Amministrazione o per attività lesive del decoro e dell'immagine dell'Amministrazione	€ 3.000,00
5	Per ritardato pagamento del canone (per ogni mese a partire dal quarto)	€ 5.000,00
6	In caso di ritardata esecuzione degli interventi di cui all'art. 27, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione	€ 500,00
7	Per ogni ulteriore inadempimento relativo a violazioni del presente Capitolato	da € 100,00 a € 1.500,00
	N.B. importo definito a seconda della gravità dell'inadempimento, a insindacabile valutazione da parte dell'Ente.	

Le penali verranno detratte con cadenza trimestrale dalle cauzioni di cui all'articolo 17, che dovranno essere immediatamente reintegrate.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, alla quale il Concessionario ha facoltà di replicare con proprie controdeduzioni, da presentare entro e non oltre 8 giorni lavorativi.

In caso di mancata presentazione o di rigetto motivato delle controdeduzioni, l'Amministrazione procederà all'applicazione delle citate penali.

È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno e la facoltà di valutare l'opportunità di risoluzione.

ART. 28 - CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e il Concessionario in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto saranno esclusivamente di competenza del Foro di Milano.

ART. 29 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

È obbligo del Concessionario osservare in tutte le operazioni di pagamento conseguenti alla Concessione le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii.

Il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al richiamato articolo dà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 L. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce altresì causa di risoluzione del Convenzione.

Al fine di consentire all'Amministrazione di assolvere all'obbligo di verifica di cui all'art. 3 c. 9 della L.136/2010, il Concessionario, tramite il legale rappresentante o il soggetto munito di apposita procura, deve inviare all'Amministrazione copia dei contratti sottoscritti, per la Concessione, con eventuali subcontraenti. Il



Concessionario è infine tenuto a dare immediata comunicazione al Titolare ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 30 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Concessionario si impegna a osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto.

Le notizie relative all'attività dell'Amministrazione, comunque venute a conoscenza del personale del Concessionario e/o dal medesimo incaricato in relazione all'esecuzione del contratto, non debbono in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate da parte del Concessionario o da parte di chiunque collabori alle attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente Capitolato.

Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza sopra descritti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare all'Amministrazione.

ART. 31 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Le prestazioni oggetto dell'appalto e la conseguente esecuzione delle attività contrattuali non comportano il trattamento di dati personali su incarico o per conto del Municipio.

Il ruolo del Concessionario è compatibile con quello di titolare autonomo, dal momento che i dati trattati per le attività del Teatro sono acquisiti direttamente e quindi il Concessionario agisce in piena autonomia in merito alle decisioni sulle finalità, sulle modalità di trattamento dei dati e sulle misure di sicurezza da adottare.

Le parti, per i dati relativi ai propri rappresentanti, si impegnano a comunicarsi reciprocamente, anche oralmente, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 recante "disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali" e dichiarano che i dati dei rappresentanti stessi vengono trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti connessi ai soli fini della gestione del rapporto contrattuale e dei relativi adempimenti.

ART. 32 - MISURE ANTICONTAGIO DA CORONAVIRUS AL MOMENTO VIGENTI

Il Concessionario dovrà rispettare, e far rispettare a tutti i soggetti che per ogni ordine e titolo entrino in contatto con il Concessionario stesso, le norme, i protocolli vigenti e le misure di prevenzione relative alla pandemia da SARS-CoV-2, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e/o comunali di contrasto al COVID-19.

Il Concessionario s'impegna ad assumere ogni relativo onere in merito e ad adeguarsi a eventuali integrazioni e/o aggiornamenti normativi relativi allo svolgimento di eventi che saranno pubblicati in relazione all'andamento della pandemia.

Il Concessionario s'impegna a comunicare al Municipio 4 il nominativo e i recapiti (telefono, e-mail) di un referente da contattare in caso di necessità.

In modo esemplificativo ma non esaustivo si elencano le misure che il Concessionario dovrà far rispettare:

- rispettare il numero massimo di persone consentito dalle disposizioni normative per un evento al chiuso;
- mantenere il distanziamento tra gli spettatori e tra gli altri soggetti che entrano a teatro (gli artisti, le maestranze, gli organizzatori) sia in occasione degli spettacoli che durante le prove o i momenti organizzativi;
- mantenere il distanziamento tra il pubblico e gli artisti;



- utilizzare e far utilizzare idonei dispositivi di protezione delle vie aeree (mascherine) per il pubblico, gli artisti, le maestranze, gli organizzatori dell'evento e, naturalmente, tutti gli altri soggetti che possano entrare a vario titolo all'interno del teatro;
- applicare comunque le suddette norme per il personale impegnato in tutte le attività teatrali previste;
- mettere a disposizione dispenser igienizzanti all'ingresso del teatro e davanti ai servizi igienici;
- assicurare posti a sedere nel rispetto della distanza consentita;
- assicurare le distanze minime anche per quanto riguarda l'accesso ai servizi igienici che dovranno essere adeguatamente igienizzati;
- assicurare la necessaria areazione agli ambienti chiusi e il rispetto delle raccomandazioni per quanto riguarda l'utilizzo di sistemi di ventilazione e di climatizzazione;
- assicurare il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di certificazioni verdi COVID-19.

ART. 33 - NORME DI RINVIO

Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nel presente Capitolato Speciale e nell'offerta presentata in sede di gara.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato si intendono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nell'avviso e nelle norme di gara.

ART. 34 - CONDIZIONI GENERALI

La sottoscrizione della Convenzione di Concessione e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della normativa vigente in materia di concessioni.

Il Concessionario, con la firma della Convenzione di Concessione, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, 2° comma, e 1342 c.c., le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

In particolare, il Concessionario accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341 c.c., 2° comma, le clausole del presente Capitolato Speciale contenute negli articoli:

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

ART. 6 - CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

ART. 7 - PRESTAZIONI DEL CONCESSIONARIO

ART. 8 - ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ART. 9 - ONERI E OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

ART. 11 - UTILIZZO DELLA STRUTTURA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

ART. 13 - FACOLTÀ DEL CONCESSIONARIO

ART. 16 - CONSEGNA DEL TEATRO DELLA XIV

ART. 17 - GARANZIE

ART. 18 - SUBCONCESSIONE

ART. 19 - CESSIONE DELLA CONVENZIONE

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 22 - RECESSO

ART. 23 - RESPONSABILITÀ

ART. 24 - ASSICURAZIONE

ART. 26 - VERIFICHE DA PARTE DEL CONCEDENTE

ART. 27 - PENALI

ART. 28 - CONTROVERSIE

ART. 30 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

ART. 32 - MISURE ANTICONTAGIO DA CORONAVIRUS AL MOMENTO VIGENTI



L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con la Concessione; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

Data della sottoscrizione digitale

Firmato digitalmente

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
TOMMASO INNOCENTE